

STATUTO

PORDENONE FIERE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PORDENONE PN VIALE TREVISO 1

Codice fiscale: 00076940931

Numero Rea: PN - 58285

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

3 - di confermare il gettone di presenza nell'ultima misura applicata con tale sistema per tutti i consiglieri per i quali non sia attribuito un diverso compenso;

4 - di auspicare che all'interno del Consiglio di Amministrazione trovi indicazione la nomina di un amministratore delegato con le seguenti deleghe: tutti gli atti di amministrazione ordinaria con il relativo potere di rappresentanza della società anche nei confronti di terzi, con le seguenti esclusioni:

* acquisto, vendita, permuta, locazione, locazione finanziaria o affidamento di contratti di appalto per la costruzione, di beni immobili;

* effettuazione di investimenti in immobilizzazioni aventi ad oggetto beni mobili anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

* cessione di immobilizzazioni aventi ad oggetto beni mobili acquisiti ad un prezzo superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);

* assunzione e cessione di partecipazioni;

* richiesta di affidamenti e mutui bancari di qualsiasi natura ed importo;

AUSPICA

1 che venga nominato amministratore delegato da parte del Consiglio di amministrazione il dott. Zanetti Alessandro, nato a Pordenone il 2 novembre 1970, residente in Pasiano di Pordenone, frazione Cecchini, Via Garibaldi n.102/A.

2 che non siano attribuite altre deleghe salvo quelle attribuite all'Amministratore delegato medesimo.

3 che il Consiglio di amministrazione convochi l'assemblea dei soci entro il 31 gennaio 2010 con all'ordine del giorno la presentazione all'assemblea stessa di un piano industriale per il prossimo triennio.

Infine l'assemblea delibera all'unanimità di conferire al legale rappresentante della società, Comm. Alvaro Cardin ogni potere per apportare alla presente delibera tutte quelle integrazioni e modifiche eventualmente richieste dal registro delle imprese di Pordenone in sede di iscrizione della stessa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore dodici e quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore tredici e quaranta nei tre fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in undici pagine per intero e parte di questa dodicesima sin qui.

F.to Alvaro Cardin

F.to Romano Jus (L.S.)

Allegato "A" all'atto rep.n. 128.466/27.667

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "Pordenone Fiere S.p.A.".

Essa prosegue l'attività dell' ENTE AUTONOMO FIERA DI PORDENONE, costituito in data 26 agosto 1961 e dotato di personalità giuridica riconosciuta con D.P. R. 22.9.1963 n. 1518.

Articolo 2

La società ha sede legale in Pordenone, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, recapiti, rappresentanze, agenzie e unità locali similari sia in Italia che all'Estero, ovvero deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Pordenone.

Articolo 3

La durata della società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

OGGETTO

Articolo 4

La società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato ed ogni altra manifestazione culturale, sportiva e ricreativa finalizzata all'esposizione, alla propaganda per il consumo ed all'aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle novità che caratterizzano i diversi settori, così da agevolare ed incrementare l'attività dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del terziario, in particolare nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di garanzie di qualsiasi tipo, anche per impegni di terzi; potrà assumere o acquisire partecipazioni, interessenze e similari in altre imprese, associazioni, consorzi e società, fermo restando che qualsiasi tipo di attività finanziaria dovrà essere esercitata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti e non costituire attività prevalente, né esercizio della medesima nei confronti del pubblico.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

RECESSO - OBBLIGAZIONI -

PATRIMONI DESTINATI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 1.033.000,00 (unmilionetrentatremila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 1.033.000 (unmilionetrentatremila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Esso potrà essere aumentato, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse e con conferimenti di beni in natura e crediti, con l'osservanza di quanto previsto dalla legge.

La società può chiedere agli azionisti mezzi finanziari, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, in modo che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Gli azionisti, ad ogni effetto di legge e per ogni rapporto con la società, comunicano l'indirizzo, anche di posta elettronica, ed il numero di fax del proprio domicilio che andranno trascritti nel libro dei soci. In mancanza di tale comunicazione l'azionista si intende domiciliato presso la propria residenza anagrafica o sede legale. E' onere del socio comunicare alla società la variazione del proprio domicilio, residenza anagrafica o sede legale ed indirizzo di posta elettronica.

Articolo 7

La circolazione delle azioni emesse dalla società è libera.

Nel caso di cessione a titolo oneroso delle azioni, agli altri azionisti è riservato il diritto di prelazione, con facoltà di accrescimento nell'acquisto, alle medesime condizioni del terzo aspirante acquirente, ovvero a quelle diverse fissate dal Collegio Arbitrale in base alle disposizioni del presente articolo.

L'azionista che intende alienare una o più azioni dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, indicando l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del terzo potenziale acquirente ed il termine previsto per la stipula dell'atto traslativo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fisserà, mediante apposita comunicazione spedita agli altri azionisti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la procedura per esercitare la prelazione con facoltà di accrescimento.

Tale procedura dovrà comunque prevedere un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non superiore a 120 (centoventi) giorni per il suo esercizio, decorrenti dalla data di ricezione di ciascuna comunicazione.

Qualora pur esercitando la prelazione, con o senza facoltà d'accrescimento, gli azionisti o taluno di essi, avessero a dichiarare di ritenere non congruo il prezzo delle azioni in vendita, questo sarà stabilito a norma dell'art. 1473 del Codice Civile dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 27.

In tal caso però l'azionista cedente avrà facoltà di non dar corso alla vendita.

Gli oneri dell'arbitrato :

- saranno a carico dell'azionista cedente se il prezzo stabilito dal Collegio Arbitrale sarà inferiore a quello da lui indicato nella comunicazione diretta agli altri azionisti;
- saranno invece a carico del o degli azionisti che hanno richiesto l'arbitrato se il prezzo stabilito dal Collegio Arbitrale sarà uguale o superiore a quello pattuito per la vendita;
- diversamente saranno suddivise per la giusta metà.

Le norme del presente articolo si applicano anche in caso di vendita di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale, nonché in ogni altro caso di vendita o costituzione per atto tra vivi, di diritti parziari sulle azioni emesse dalla società.

Agli altri soci spetta il diritto di prelazione nell'acquisto anche in caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi a titolo gratuito.

In tali ipotesi, il diritto di prelazione è disciplinato con le medesime modalità di cui sopra, con obbligo, in capo al prelazionante, di corrispondere una somma in valuta legale di valore pari a quello delle azioni per cui viene esercitato il diritto di prelazione.

La somma da corrispondere deve essere determinata da un Collegio Arbitrale, nominato ed operante secondo quanto previsto nel presente statuto, con riferimento al valore effettivo delle azioni oggetto della proposta di alienazione alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del socio che intende effettuare il trasferimento.

In tal caso l'azionista trasferente avrà facoltà di non dar corso al trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nel termine previsto o con le prescritte modalità, la partecipazione o il diritto possono essere liberamente trasferiti alle condizioni ed entro il termine originariamente indicato nella proposta di alienazione o, se scaduto, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine prescritto per l'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora il trasferimento non avvenga nel termine, esso potrà avvenire solo previo nuovo esperimento della procedura di cui sopra.

Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione è inefficace nei confronti della società: in tal caso l'organo Amministrativo non può iscrivere nel Libro Soci l'avente causa e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni o dei diritti in oggetto, con particolare riferimento al diritto alla percezione degli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione.

Il trasferimento delle azioni per causa di morte è regolato dalla legge. In caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.

La costituzione in garanzia delle azioni, per essere efficace nei confronti della società, dovrà previamente essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che potrà negare il consenso solo in caso di grave pregiudizio per la società. In caso di diniego del consenso l'azionista potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 27 affinché accerti la sussistenza del grave pregiudizio per la società.

Articolo 8

L'azionista ha diritto di recedere dalla società nei casi e con le modalità previsti dalla legge, con l'eccezione del mancato concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine o di quella che introduce o rimuove dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 9

La società potrà emettere obbligazioni sia ordinarie che convertibili a sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione della società nel Comune dove essa ha sede o in un altro Comune della Regione Friuli Venezia-Giulia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

In deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dev'essere comunicato agli azionisti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.

Articolo 12

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza almeno una volta all'anno entro il termine ordinario massimo consentito dal Codice Civile, prorogabile, per le ragioni consentite dalla legge, a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppres-

sione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta a termini di legge.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione sono valide le assemblee quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 13

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

L'intervento in assemblea può anche avvenire in collegamento audiovideo con il luogo in cui si svolge qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione e comunque alle seguenti condizioni di cui si dovrà dar atto nei verbali:

- a) che siano presenti nel luogo in cui l'assemblea è stata convocata il Presidente e colui che viene designato Segretario;
- b) che sia consentito al Presidente ed al Segretario accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni in forma simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.

In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

L'intervento in assemblea può anche avvenire in collegamento audiovideo con il luogo in cui si svolge qualora ciò sia previsto nell'avviso di convocazione e comunque alle seguenti condizioni di cui si dovrà dar atto nei verbali :

- a) che siano presenti nel luogo in cui l'assemblea è stata convocata il Presidente e colui che viene designato Segretario;
- b) che sia consentito al Presidente ed al Segretario accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- c) che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alle votazioni in forma simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.

In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera firmata dallo stesso legale rappresentante.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente oppure, nel caso anch'egli sia assente o impedito, da un azionista scelto dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non azionista, eletto dall'assemblea, ovvero, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione ed il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Il voto per corrispondenza è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) la facoltà dev'essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione cui devono essere allegati il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare;
- b) la scheda di voto deve pervenire nella sede della società entro il giorno precedente allo svolgimento della riunione;
- c) sono considerati presenti all'assemblea gli azionisti che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate all'avviso di convocazione dell'assemblea, lo stesso avviso deve indicare con quali modalità gli azionisti possano richiedere ed ottenere le schede per effettuare il voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio di tale diritto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene :
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento dell'espressione del voto da parte degli azionisti, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) nel caso di modifica delle proposte sottoposte all'assemblea il voto per corrispondenza non è più considerato valido;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti della società.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata dagli azionisti partecipanti e delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione oppure da un Amministratore Unico ma in questo secondo caso solo con una deliberazione dell'assemblea ordinaria adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione esso sarà costituito come segue. Cinque membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati, secondo le disposizioni di legge che regolano le società con partecipazioni di enti pubblici, direttamente dagli enti pubblici partecipanti e precisamente:

- due dal Comune di Pordenone;
- uno dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone;
- uno dall'Amministrazione Provinciale di Udine;
- uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pordenone.

Due membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea ordinaria con voto palese come segue:

- un membro dovrà essere scelto su proposta formulata dai soci che non rivestano la qualità di enti pubblici;
- un membro dovrà essere scelto su proposta formulata di comune accordo tra tutti i soci; in mancanza di una proposta unanime dei soci non si addiverrà alla sua nomina.

L'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente scelto tra gli Amministratori come sopra nominati.

Nel caso muti la partecipazione detenuta dai singoli enti pubblici in modo da determinare una modifica, secondo le disposizioni di legge che regolano le società con partecipazioni di enti pubblici, nel potere di nomina diretta degli amministra-

tori, gli amministratori dovranno convocare, entro trenta giorni a decorrere dall'iscrizione a libro soci della suddetta variazione, l'assemblea straordinaria per la discussione e l'adeguamento dei meccanismi di nomina diretta e del voto assembleare sopradescritti in ossequio alle predette norme di legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati durano in carica per il periodo di tre esercizi, fino all'assemblea al cui esame sarà sottoposto il bilancio dell'ultimo di tali esercizi, sono rinominabili, ed a quelli nominati dagli enti pubblici si applicano le soprarichiamate disposizioni di legge vigenti tempo per tempo sulla materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati da un ente pubblico, alla loro sostituzione provvede senza indugio l'ente pubblico che ha nominato l'amministratore che è venuto a mancare.

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a convocare l'assemblea stessa per procedere alla nomina del sostituto seguendo le modalità indicate per la nomina dell'amministratore venuto a mancare.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La revoca degli amministratori nominati dagli enti pubblici, se effettuata all'inizio di ogni tornata amministrativa dell'ente pubblico nominante e nei termini di cui al comma nove dell'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000, non configura, in quanto applicazione del comma 8 del succitato art. 50, ipotesi di revoca senza giusta causa.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione nomina il Vice-Presidente del consiglio medesimo, e, qualora lo ritenga opportuno, un segretario anche al di fuori dei membri del consiglio. Altrimenti il segretario verrà nominato all'inizio di ogni singola seduta.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed esso delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 18

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, mediante avviso indicante la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da spedire a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni pri-

ma, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'amministratore e dal sindaco effettivo, senza altre formalità, almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza qualora sia previsto nell'avviso di convocazione e comunque a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il diritto di voto loro spettante.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si tenga per audiovideoconferenza, la riunione si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge non sia riservato tassativamente alla competenza dell'assemblea degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, è ammessa la delega dei poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione, attraverso la nomina di un Comitato esecutivo e/o di uno o più Amministratori Delegati, che devono riferire almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione in relazione al proprio operato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare direttori generali e procuratori ai quali delegare, anche in forma stabile, poteri e facoltà per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni rientranti nei poteri del Consiglio di Amministrazione medesimo, fissando le relative remunerazioni.

Potranno essere delegati ad amministratori, direttori generali o dipendenti anche poteri e funzioni con riferimento a specifici obblighi di natura pubblicistica, sia in materia di normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di tutela della privacy, sia di tutela ambientale e materie similari.

Articolo 20

La rappresentanza della società, salve le deleghe conferite in base al precedente articolo 19, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio medesimo. La firma del Vice-Presidente attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Articolo 21

La quantificazione del compenso spettante agli amministratori è di competenza dell'assemblea ordinaria, la quale adotterà tale provvedimento al momento della nomina dell'amministratore di sua competenza in sede di rinnovo del mandato. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori nel corso del mandato

ai sostituti spetterà lo stesso compenso già fissato per il sostituito.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate incontrate nell'assolvimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilirà la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

COLLEGIO SINDACALE
E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea della società e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del Presidente del Collegio Sindacale spetta all'assemblea. I sindaci durano in carica per tre esercizi, fino all'assemblea al cui esame sarà sottoposto il bilancio dell'ultimo di tali esercizi, sono rieleggibili ed ai medesimi spetta, per tutta la durata del loro mandato, un emolumento annuo determinato, salvo diversa deliberazione assembleare, in base alla tariffa professionale dei dottori commercialisti, vigente alla chiusura di ciascun esercizio.

Articolo 23

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico relativo al controllo contabile è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale, la quale determina altresì il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e potrà essere rinnovato allo stesso soggetto.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione, salvi i casi di esonero previsti dalla legge, da sottoporre all'esame dell'assemblea per l'approvazione nel rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 12.

Articolo 25

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, e previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le determinazioni che assumerà l'assemblea, fermo restando che l'eventuale quota da assegnare agli azionisti quale dividendo, sarà fra di essi ri-

partita in proporzione alle azioni possedute che ne inglobano il diritto.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui divennero esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 26

Verificandosi una causa di scioglimento della società, si applicano le norme di legge stabilite per lo scioglimento e la liquidazione delle società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, deve riunirsi entro quindici giorni e convocare l'assemblea straordinaria della società entro i successivi trenta giorni, per le determinazioni del caso. Nel frattempo il Consiglio di Amministrazione deve gestire la società con il solo fine della conservazione dell'integrità del valore del patrimonio sociale.

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 27

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra gli azionisti, loro eredi, successori danti e/o aventi causa, e fra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un collegio arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone al quale spetterà anche la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si pronuncerà in via rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile anche in relazione alla ripartizione delle spese della procedura.

Articolo 28

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società per Azioni.

F.to Alvaro Cardin

F.to Romano Jus (L.S.)

"ATTO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI PORDENONE NEI TERMINI DI LEGGE."

"COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE"